Tab. 9

STATO DI TRATTAZIONE DEI RICORSI IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA PERVENUTI NEL 2003

	TOTALE	***Totale per oggetto del ricorso***			
ESITI	**Numero ricorsi**	**Dispensa LISAAC**	**Avvio al servizio**	**Risarcimento danni**	**Vari**
Conclusi con sentenze favorevoli all'Amministrazione	34	23	11	-	-
Conclusi con sentenze sfavorevoli all'Amministrazione	10	9	1	-	-
Definiti in autotutela, ma ancora pendenti	49	27	21	-	1
Pendenti	107	60	38	2	7
Totale ricorsi	***200***	***119***	***71***	***2***	***8***

Tab. 10

STATO GENERALE DI TRATTAZIONE DEI RICORSI IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA PERVENUTI DAL 1.1.2000 AL 31.12.2003	**Numero ricorsi**
Ricorsi giurisdizionali conclusi	1138
Ricorsi giurisdizionali pendenti in primo grado	590
Ricorsi giurisdizionali pendenti in secondo grado	284
Ricorsi giurisdizionali pendenti, ma definiti con provvedimenti di autotutela	212
Ricorsi al Capo dello Stato conclusi	30
Ricorsi al Capo dello Stato pendenti	15
Totale ricorsi	***2269***

La formazione generale degli obiettori di coscienza

In linea con quanto previsto nel "Patto nazionale per la formazione degli obiettori di coscienza" (documento elaborato nel 2000 da un apposito gruppo di lavoro costituito presso l'Ufficio) e nella consapevolezza dell'importanza della formazione per accrescere nei giovani la comprensione del significato della scelta e della esperienza di obiezione di coscienza e del ruolo e dell'identità di cittadino-obiettore, anche per l'anno 2003, l'Ufficio ha dettato, con circolare in data 8 settembre 2003, i criteri in materia di formazione generale degli obiettori e le modalità per la utilizzazione dei fondi ad essa destinati.

In particolare, l'attività di formazione generale ha i seguenti obiettivi:

- aiutare il giovane a collocare la propria scelta individuale in un contesto di socialità responsabile;
- offrire un quadro di riferimenti e strumenti per una verifica e rielaborazione della propria scelta ed esperienza;
- favorire il confronto e una ricerca comune tra i giovani coinvolti nel percorso formativo.

Le aree tematiche della formazione generale degli obiettori di coscienza sono inerenti ai settori di impiego previsti dalla legge 230/98 (assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico ed ambientale, tutela ed incremento del patrimonio forestale), con previsione in particolare di una

parte generale relativa alle caratteristiche e all'ordinamento del servizio civile, ivi compresi i principi, gli ordinamenti e la storia dell'obiezione di coscienza, la difesa della Patria come diritto/dovere costituzionale e i vari modelli e forme di difesa nonviolenta, i diritti umani, le diverse forme di partecipazione attiva alla vita della società civile.

Tutti gli enti convenzionati devono, infatti, garantire e provvedere alla formazione degli obiettori assegnati o direttamente o affidandosi ad altre associazioni ed enti, ovvero a strutture esterne di provata esperienza in materia di formazione sul servizio civile.

Per il 2003, l'Ufficio ha riconosciuto una priorità nell'assegnazione degli obiettori a quegli enti che abbiano dimostrato la capacità di provvedere alla formazione degli obiettori in servizio.

Per lo svolgimento dei corsi di formazione, della durata minima di sedici ore, è stato riconosciuto dall'Ufficio - secondo quanto previsto nel documento di programmazione finanziaria per l'anno 2003 - un contributo per ciascun obiettore pari a € 40 a seguito della presentazione di apposita istanza.

Secondo i dati disponibili alla data di predisposizione della presente relazione, sono pervenute all'Ufficio 1.941 richieste di contributi per la formazione, per un totale di 14.337 obiettori formati.

Sono stati conseguentemente erogati € 394.040,00. Alcuni enti hanno peraltro dichiarato di rinunciare al contributo previsto, mentre altri non sono stati ancora rimborsati per carenza della documentazione prodotta.

Nel 2003, l'Ufficio ha altresì direttamente provveduto alla formazione degli obiettori in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio nazionale per il servizio civile e Dipartimento Risorse Umane) attraverso la realizzazione di tre corsi per un totale complessivo di 48 ore di formazione e un numero di 47 presenze.

PAGINA BIANCA

PARTE III

ATTUAZIONE DELLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64

PAGINA BIANCA

Il quadro generale

Per il servizio civile nazionale l'anno 2003 è stato caratterizzato da una crescita che ha superato ogni aspettativa. Questo successo, se da un lato ha fugato ogni timore circa la validità dell'intera iniziativa, sia sotto il profilo istituzionale, che dei fruitori intermedi e finali, dall'altro ha posto e pone per il futuro problemi inerenti la ricerca di nuovi equilibri e di governo del sistema nel suo complesso. Per l'anno in esame tutti gli indicatori hanno fatto registrare dei tassi di crescita sbalorditivi rispetto al 2002: +108,6% in termini di posti messi a bando; + 46,5% di progetti approvati e posti a bando; + 107,5% in termini di enti che hanno presentato ed avuto approvati progetti di servizio civile nazionale; + 251,7% i volontari avviati al servizio.

E' indubbio che questa *performance* ha sancito il successo dell'iniziativa e, tuttavia, una serie di insidie si annidano nel sistema, riconducibili a vincoli esterni (risorse finanziarie) ed a fattori interni legati alla capacità di governare l'attuale crescita convulsa e l'inevitabile processo di cambiamento.

Su questo terreno l'Ufficio ha già mosso i primi passi nell'ultimo scorcio dell'anno 2003 a partire dai nuovi assetti organizzativi interni previsti dal D.M. 12 dicembre 2003, per finire con una più selettiva politica in occasione dell'esame dei progetti del primo semestre 2004.

Per quanto concerne il primo aspetto, si è avvertita la necessità di nuovi assetti organizzativi in concomitanza con lo sviluppo crescente del servizio civile nazionale, che ha reso impossibile il governo dell'intero sistema da parte di una singola unità organizzativa all'interno dell'Ufficio. In merito al secondo aspetto, si è operata una forte selezione dei progetti, l'esito negativo dei quali è passato dal 9% di quelli riguardanti il 2003 al

20% di quelli relativi al solo primo semestre 2004. Tuttavia, questo dato non rende l'idea dei tagli effettuati. Infatti, la forbice si amplia ulteriormente se si considera il numero dei volontari facenti capo sia a progetti respinti, sia a quelli approvati con limitazioni proprio in relazione al numero dei volontari. In questo caso il 6% dei tagli effettuati per tutto il 2003 passa al 42% del primo semestre 2004.

Selezionare, questa è la priorità evidenziata dai cambiamenti in atto. Individuare cioè, sulla scorta dei criteri previsti dall'art. 3 della legge n. 64/2001, i soggetti più idonei ad implementare la *mission* che l'Ufficio ha ricevuto dal legislatore.

In quest'ultima direzione si muove la circolare adottata dall'Ufficio nel novembre del 2003, destinata a dispiegare i propri effetti a partire dai progetti relativi al secondo semestre 2004.

La Circolare 10 novembre 2003: "Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale"

Il legislatore, uniformandosi alle recenti innovazioni normative nell'ambito del più ampio processo di cambiamento della pubblica amministrazione italiana, ha posto al centro del disegno organizzativo della legge n. 64/2001 gli enti di servizio civile nazionale. In questa ottica l'Ufficio tende a perdere la caratteristica fondamentalmente erogativa, a favore di una nuova tendenza, secondo la quale - a determinate condizioni - alcuni servizi sono offerti da soggetti e attori esterni all'amministrazione in senso stretto.

Ciò non significa che tutti i soggetti possono entrare nel sistema del servizio civile nazionale. Essi vanno selezionati secondo i requisiti previsti dallo stesso legislatore all'art. 3 della legge n. 64/2001 e iscritti agli albi regionali e nazionali previsti dall'art. 5 del decreto legislativo n.77/2002. Il rimando effettuato in quest'ultima norma dal legislatore ai requisiti del predetto art. 3 della legge n. 64/2001 per l'iscrizione agli albi e la previsione che l'iscrizione ai predetti albi sia propedeutica alla presentazione dei progetti, delinea con molta precisione il percorso di selezione degli enti:

1. per poter presentare progetti di servizio civile nazionale, gli enti devono essere iscritti ad uno degli albi previsti dall'art. 5 del decreto legislativo n. 77/2002;
2. per essere iscritti negli albi regionali o in quello nazionale gli enti debbono soddisfare i requisiti previsti dall'art. 3 della legge n.64/2001.

Con l'emanazione della citata circolare del 10 novembre 2003, l'Ufficio non solo ha ottemperato, anticipando i tempi, a un preciso dettato

normativo, ma ha posto in essere uno strumento essenziale di selezione, la cui portata strategica risulterà più chiara nel corso dei successivi paragrafi.

Assunta la decisione di anticipare la creazione di uno strumento di selezione per l'ingresso degli enti nel sistema del servizio civile nazionale, si è posto il problema di individuare gli indicatori dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge n. 64/2001, nell'ambito di un disegno complessivo capace di garantire gli equilibri dell'intero sistema. Sulla scorta dell'esperienza maturata con gli obiettori di coscienza, l'individuazione degli indicatori per i requisiti di cui alle lett. a), c) e d), dell'art. 3 della legge è stata relativamente semplice, anche se non poche questioni di carattere giuridico - formale ha sollevato il requisito relativo all'assenza di scopo di lucro. Per quanto riguarda il requisito previsto alla lett. b) dell'art. 3 della legge 64/2001, "capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile volontario", la questione si è rivelata di difficile soluzione. Ed invero, questo requisito non è nuovo nell'ambito del servizio civile: anche se con una diversa formulazione, esso era presente già nell'abrogata legge n. 772/72 e nella legge n. 230/98 concernenti l'obiezione di coscienza. In entrambi i casi, per il predetto requisito era stata data maggiore rilevanza a fattori di carattere materiale, quali ad esempio la disponibilità di vitto e alloggio, mentre gli investimenti in termini di personale e di conoscenze dedicate ai ragazzi erano stati ridotti al responsabile degli obiettori e all'amministrazione. Le difficoltà per individuare indicatori idonei per il predetto requisito non sono scaturite solo dalla impossibilità di mutuare esperienze dal passato, quanto dal fatto che l'Ufficio si è proposto di far leva su questo requisito per:

- riequilibrare sotto alcuni aspetti l'intero sistema. Infatti, se il legislatore, come innanzi rilevato, ha posto al centro del disegno organizzativo della

legge gli enti di servizio civile nazionale, il sistema necessita di essere bilanciato dalla parte dei volontari;

- dare qualità al sistema servizio civile nazionale nel suo complesso;
- passare da una funzione essenzialmente di controllo degli obiettori di coscienza, in quanto servizio coscrizionale, ad una funzione di crescita dei volontari, coerente con la natura volontaristica delle attività.

La scelta è stata quella di chiedere agli enti di servizio civile nazionale una serie di investimenti in risorse umane, dotate di specifiche conoscenze attraverso le quali garantire la qualità del sistema e con il compito di agevolare i volontari nelle loro attività, di assicurarne la crescita in termini di cittadinanza attiva e di conoscenze acquisite.

a) L'istituzione dell'albo nazionale provvisorio degli enti di servizio civile nazionale.

Con la circolare del 10 novembre 2003 è stato istituito presso l'Ufficio l'albo nazionale provvisorio degli enti di servizio civile nazionale, al quale possono iscriversi tutti gli enti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della legge n. 64/2001 a competenza territoriale nazionale, regionale e sub-regionale. L'aggettivo "provvisorio" sta ad indicare la natura transitoria dello strumento rispetto alla previsione definitiva del legislatore. Quest'ultima prevede l'istituzione, oltre che dell'albo nazionale, anche degli albi regionali, per gli enti aventi una competenza territoriale regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli enti aventi competenza territoriale nell'ambito delle predette Province. Il comma 3 dell'art. 5 prevede che, nelle more dell'istituzione degli albi regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, gli enti possano essere

temporaneamente iscritti all'albo nazionale presso l'Ufficio ai soli fini della presentazione dei progetti di servizio civile nazionale.

La scelta, per certi versi obbligata, di anticipare l'istituzione dell'albo nazionale provvisorio degli enti di servizio civile nazionale è stata effettuata sulla scorta dell'esperienza di due anni di attività al fine di assicurare le condizioni:

- per un impiego efficace dei volontari in termini di utilità per la collettività;
- per un impiego efficiente degli stessi in relazione alle risorse pubbliche impiegate;
- per una proposta chiaramente definita e comunicata in modo trasparente ai giovani;
- affinché l'esperienza di servizio civile costituisca effettivamente un momento di crescita personale e di miglioramento delle capacità dei giovani.

b) La Carta di impegno etico.

La "Carta di impegno etico" del servizio è un *patto* stipulato tra l'Ufficio nazionale e gli enti di servizio civile che fissa i principi ai quali gli attori del servizio civile si obbligano a uniformare le proprie azioni nell'ambito del servizio civile nazionale. La necessità del patto scaturisce da quel particolare disegno organizzativo innanzi richiamato previsto dal legislatore, secondo il quale l'istituzione persegue i propri fini attraverso l'azione di terzi. Risulta palese che le azioni dei due diversi soggetti debbono necessariamente uniformarsi a principi condivisi affinché le attività di entrambi siano poste in essere in un quadro coerente e unitario, senza per questo giungere alla confusione dei rispettivi ruoli.

I principi riguardano:

1) la consapevolezza che il servizio civile nazionale ha come finalità il coinvolgimento dei giovani nella difesa della Patria con mezzi non armati e nonviolenti, attraverso la realizzazione di servizi di utilità sociale, mirati a costituire e a rafforzare i legami e la coesione della società civile;
2) la chiarezza della proposta effettuata ai giovani da parte dell'ente, considerato che il servizio civile nazionale chiede a questi di investire un anno della propria vita;
3) la necessità di far crescere in esperienza e capacità i giovani che partecipano ai progetti di servizio civile nazionale, valorizzando al massimo le risorse di ognuno attraverso il metodo di lavoro dell' "imparare facendo";
4) il diritto dei volontari a essere impegnati per le finalità del progetto e non per esclusivo beneficio degli enti, nonché di essere coinvolti nel progetto, di potersi confrontare con l'ente sul progetto, sulla sua realizzazione e sui momenti di formazione;
5) il dovere dei volontari di partecipare attivamente e responsabilmente, al meglio delle proprie energie e capacità, alla realizzazione del progetto, facendosi carico delle finalità dello stesso;
6) l'impegno da parte degli enti a far parte di una rete di soggetti che a livello nazionale condividono e accettano le stesse regole per raggiungere obiettivi comuni.

Principi molto chiari e pregnanti quelli contenuti nella carta etica che devono essere accettati dall'ente per entrare a far parte del sistema del servizio civile nazionale. Considerato che la barriera di ingresso nel sistema è rappresentata dall'accreditamento, la sottoscrizione della Carta di impegno etico del servizio civile nazionale rappresenta un atto

fondamentale e indefettibile del procedimento di iscrizione all'albo nazionale provvisorio degli enti di servizio civile nazionale.

c) *Dimostrazione dei requisiti*

Ai fini dell'accreditamento, gli enti sono tenuti a dimostrare i requisiti richiesti dall'art. 3 della legge n. 64 del 2001, e cioè:

a) assenza di scopo di lucro;

b) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile nazionale;

c) corrispondenza tra fini istituzionali e finalità previste dall'art. 1 della stessa legge n. 64;

d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.

La verifica del possesso dei requisiti di cui alle precedenti lett. a), c) e d) è effettuata mediante l'esame della seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente (per i soli enti privati no-profit); ovvero atto con il quale lo Stato ha riconosciuto la personalità giuridica dell'ente agli effetti civili (per i soli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato intese o accordi);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato attestante le attività svolte dall'ente in uno o più settori previsti dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, negli ultimi tre anni, come specificati al paragrafo 4 della circolare, corredata dalla fotocopia del documento di identità valido della persona che rilascia la dichiarazione;
- copia della delibera dell'organo di governo dell'ente dalla quale risulti esplicitamente la volontà di accreditarsi ed iscriversi nell'albo provvisorio degli enti del servizio civile nazionale (per i soli enti pubblici);